

Pubblicato il 14/12/2024

N. 22593/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16624/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 16624 del 2023, proposto da -OMISSIS-,  
appresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mirra, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Consiglio di Stato, Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in persona  
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensiva del bando e graduatoria della procedura concorsuale di progressione verticale per  
la copertura di 16 posizioni dell'Area funzionari- funzionario amministrativo giuridico  
economico di cui al decreto del Segretario Generale n. 106 del 2023 riservato al personale a  
tempo indeterminato della Giustizia amministrativa.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Stato e del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. I fatti di causa sono i seguenti.

Il ricorrente, dipendente di ruolo della giustizia amministrativa, in servizio presso il Consiglio di Stato, ha partecipato alla procedura indetta con decreto del Segretario Generale del Consiglio di Stato n.85 del 3 luglio 2023, per la progressione tra le aree riservata al personale a tempo indeterminato della giustizia amministrativa per la copertura di complessivi 16 posti nell'area funzionari (profilo di funzionario amministrativo giuridico-economico).

Al fine di partecipare alla detta procedura, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ammissione e ha indicato i seguenti titoli valutabili: - esperienza nell'area di provenienza per anni 38 e mesi quattro; - possesso della laurea cd. "vecchio ordinamento" in giurisprudenza; - conseguimento di tre ulteriori competenze e segnatamente la competenza certificata con attestato ALAVIE del 29 dicembre 2020 in tema di formazione dei lavoratori sulla sicurezza, la partecipazione in qualità di segretario ai gruppi di lavoro sul bilancio in seno alla III commissione del CPGA e l'incarico di Segretario Generale dell'ANACT.

All'esito della presentazione dei sopracitati titoli, sono stati riconosciuti all'istante complessivamente 80 punti, per effetto dei quali è stato collocato al venticinquesimo

posto della graduatoria generale di merito, rettificata in data 15 novembre 2023, in posizione non utile al conseguimento della posizione messa a concorso.

Con istanze inviate alla commissione giudicatrice, l'esponente ha richiesto l'accesso agli atti e la revisione in autotutela del proprio punteggio deducendo l'erronea valutazione dei titoli posseduti.

A seguito del rilascio delle schede di valutazione dei 16 candidati dichiarati vincitori e dei verbali della commissione, il ricorrente, avendo rilevato asseriti errori nella valutazione dei titoli degli altri candidati, ha inviato una ulteriore istanza di autotutela della graduatoria, deducendo altresì di essere in possesso di esperienze curriculari non considerate dall'amministrazione.

Essendo rimasta inevasa anche tale ulteriore istanza, l'esponente ha incardinato il presente giudizio, con il quale ha impugnato la graduatoria pubblicata in data 20 settembre 2023 e quella successiva (modificativa della precedente) pubblicata il 15 novembre successivo, nonché gli atti presupposti connessi, tra cui il bando concorsuale di cui al decreto del Segretario Generale n. 85 del 3 luglio 2023.

L'istante ha lamentato l'illegittimità degli atti, denunciando vizi di violazione di legge e eccesso di potere che inficerebbero sia il bando, sia la valutazione operata dalla commissione.

Ha dunque concluso per l'annullamento degli atti gravati, con il conseguente effetto conformativo della decisione mediante rivalutazione e revisione della propria posizione.

Si è costituita l'amministrazione intimata contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, a mezzo di ampie deduzioni difensive.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024.

2. Tanto premesso in fatto, si rileva che, in sintesi, il ricorrente contesta, in primis, la ragionevolezza dei punteggi da attribuirsi alle singole categorie di titoli.

In particolare, l'istante assume che i punteggi che il bando riconosce ai titoli di studio non sarebbero idonei a valorizzare i candidati in possesso della laurea quadriennale (cd. vecchio ordinamento) rispetto, innanzi tutto, ai candidati in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado e poi anche rispetto a quelli in possesso della laurea triennale.

Sarebbe infatti irragionevole l'attribuzione di 11 punti (più un punto in caso votazione massima) per il diploma di scuola media superiore e di 12 punti (con aumento di un punto in caso di votazione di 105/110 e di due punti in caso di 110 e lode) alla laurea triennale, a fronte di eguale punteggio di punti 12 per la laurea quinquennale.

Secondo l'esponente, l' "appiattimento" dei punteggi, incoerente con la differente pregnanza dei titoli, condurrebbe ad esiti aberranti, come specificati in ricorso.

In ragione di ciò, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del bando e/o la sua modifica, in parte qua, con la previsione di un meccanismo che valorizzi meglio i diversi e differenti percorsi di studio in ragione della loro maggiore o minore significatività.

Sotto un secondo profilo, l'istante ha contestato la mancata valutazione dei corsi di formazione indicati in atti.

In particolare l'amministrazione:

- non avrebbe considerato la partecipazione del ricorrente al corso di formazione "anticorruzione e legge 241", non dichiarato dal ricorrente al momento della presentazione della domanda perché corso obbligatorio;
- non avrebbe valutato il titolo relativo alla partecipazione dell'istante ai gruppi di lavoro sul bilancio in seno alla III commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- non avrebbe valutato il corso del 29 dicembre 2020 in materia di sicurezza (attestato ALAVIE).

Tanto ricordato in ordine alle doglianze articolate in ricorso, il Collegio deve in primis rilevare la fondatezza della prima censura.

Per assunto consolidato, l'amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nell'individuare sia i requisiti di partecipazione sia i titoli valutabili nell'ambito di una procedura concorsuale purché, detta scelta, sia finalizzata alla migliore cura dell'interesse pubblico e non palesemente arbitraria o illogica. Nel caso di specie, viene in questione un evidente e non consentito appiattimento dei titoli di studio, valutati in modo sostanzialmente equivalente nonostante il differente "peso" degli stessi.

Gli esiti paradossali del ridetto sistema di punteggio sono ben descritti nell'atto introduttivo, mediante considerazioni che il Collegio condivide.

Invero, premesso che la laurea quinquennale denota un percorso di studi di gran lunga più significativo del diploma di scuola media secondaria, secondo il sistema disegnato dal bando, inter alia, nel caso in cui il candidato laureato con voto inferiore a 105/110 avesse conseguito pure il diploma con la votazione massima, il titolo superiore non poteva essere considerato.

Ugualmente, il candidato che avesse conseguito il diploma con votazione massima otterrebbe lo stesso punteggio di colui il quale ha conseguito la laurea magistrale.

Tali ipotesi dimostrano l'irragionevolezza del criterio che, in particolare, valorizza oltre modo il diploma di scuola secondaria a detrimento dei titoli superiori.

Tale illogica distribuzione dei punteggi ha alterato l'assegnazione degli stessi, tanto che 13 vincitori della procedura de qua, esibendo il solo diploma di scuola media superiore, hanno ottenuto un punteggio pari al ricorrente, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, anche per mezzo della parallela integrazione del punteggio con gli altri titoli esperienziali vantati.

Né è a dirsi che l'assimilazione ingiustificata dei riferiti titoli (quanto a punteggio ottenibile) sia stata integrata o compensata dalla valutazione di altre esperienze

significative, quali quella incentrata sull'esercizio risalente delle funzioni nell'area di provenienza. Per altro, l'istante vantava un lungo percorso di servizio pari a 38 anni e 4 mesi.

Si ribadisce come, al netto degli altri titoli esperienziali, sia palese l'irragionevolezza della sostanziale equiparazione, specie se riferita al diploma di scuola media superiore e alla laurea quinquennale, posto che quest'ultima integra un percorso di studi sicuramente più importante del primo, premiabile con l'assegnazione di un punteggio ben più alto.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il bando deve dunque essere dichiarato illegittimo in ragione della ricorrenza dei vizi denunciati in ricorso, nella sola parte di interesse del ricorrente e limitatamente alla sua posizione.

Ciò posto, quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio ne rileva pure la parziale fondatezza. Premesso che sia il corso sulla sicurezza (attestato ALAVIE) sia l'esperienza relativa alla partecipazione ai gruppi di lavoro sul bilancio in seno alla III commissione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa non sono stati correttamente considerati per tutti i candidati, in quanto si trattava di titoli fisiologicamente ricompresi tra quelli riferibili al profilo di appartenenza (dai quali non poteva ritrarsi alcun elemento rilevante ai fini dell'acquisizione di specifiche competenze professionali riferibili al profilo di funzionario), si osserva, ciò non di meno, come la commissione avrebbe dovuto invece valutare il corso di formazione "anticorruzione e legge 241", anche se non dichiarato dal ricorrente nella domanda di partecipazione.

L'argomento proposto dalla difesa erariale, secondo cui la mancata indicazione del titolo de quo da parte del ricorrente ne impedirebbe la valutazione (in forza del principio di autoresponsabilità dei candidati) non convince.

Esso si fonda su di una distinzione (posta in memoria dalla difesa erariale) invero opinabile (e comunque ambigua se in tal senso deve intendersi il tenore testuale del

bando), secondo cui la possibilità di non menzione nella domanda di partecipazione riguardava solo i corsi normativamente obbligatori e non quelli obbligatori perché imposti dall'amministrazione di appartenenza (corsi obbligatori cd. "professionalizzanti").

Di là dal sofisma insito nella proposta distinzione, se anche fosse vera la differenza tra i due titoli ai fini della necessità della loro allegazione nella domanda di partecipazione, è evidente che, dinanzi ad una previsione sicuramente ambigua, il principio di buona fede e di leale collaborazione imponevano all'amministrazione di recuperare ex post, per mezzo del soccorso istruttorio, il titolo non dichiarato (così come sollecitato dal ricorrente nelle istanze di autotutela).

L'attribuzione all'esponente di un ulteriore punto per la frequentazione del ridetto corso avrebbe avuto un effetto decisivo, giacché avrebbe permesso all'esponente di superare altri candidati, anche per effetto della combinazione col titolo rappresentato dalla maggiore età.

3. In conclusione, nei sensi sopra esposti il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto, con riveniente annullamento degli atti impugnati nella sola parte di interesse dell'istante, con conseguente obbligo dell'amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente secondo i limiti conformativi della presente sentenza.

La particolarità della vicenda e la sussistenza delle condizioni di legge suggeriscono di compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesca Petrucciani, Presidente FF

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

Matthias Viggiano, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Filippo Maria Tropiano**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesca Petrucciani**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.